

La tripartizione

La Cassazione distingue tre categorie di polizze unit linked in ragione delle garanzie che esse offrono in relazione al rischio dell'investimento in strumenti finanziari:

- 1) polizze guaranteed unit linked, che garantiscono al beneficiario la restituzione dell'intero capitale versato all'assicuratore, prevedendo la possibilità di una maggiorazione anche minima;
- 2) polizze partial guaranteed unit

linked, che riconoscono al beneficiario una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati dal contraente;

- 3) polizze unit linked pure, nelle quali la prestazione dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante alla polizza al momento in cui si verifica l'evento (la morte o l'esistenza in vita) in relazione al quale la polizza è stipulata

Il rischio demografico dà natura assicurativa alle polizze unit linked

Cassazione

Impignorabili le somme dovute dall'assicuratore a contraente o beneficiario

Angelo Busani

È ormai definitivamente assodato, dopo anni di accese discussioni, che la polizza unit linked debba considerarsi dotata di contenuto previdenziale a meno che sul beneficiario della polizza, a causa del pessimo andamento borsistico dei titoli nei quali il premio è stato investito, gravi il rischio di perdita dell'intero capitale versato dal contraente all'assicuratore oppure il rischio di ricevere un indennizzo irrisorio. È quanto afferma la Cassazione nella ordinanza

9418 del 9 aprile 2024, nella quale si attesta dunque la natura assicurativa (e non di mero strumento finanziario) della polizza unit linked nella quale il cosiddetto «rischio demografico» non abbia un ruolo insignificante: vale a dire la polizza che preveda una prestazione dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento assicurato (a seconda dei casi: la morte della persona portatrice del rischio o la sua esistenza in vita a una certa data), non azzerabile o non riducibile, in grandissima parte, in conseguenza della diminuzione di valore dei titoli nel cui acquisto è stato impiegato dall'assicuratore il denaro che gli è stato versato a titolo di premio.

Riconoscere natura assicurativa alla polizza unit linked significa rendere applicabile l'intera normativa in tema di contratto di assicurazione sulla vita, primo tra tutti l'articolo 1923 del Codice civile il quale sancisce l'impignorabilità e

l'insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario.

La Cassazione distingue le polizze unit linked in tre categorie, a seconda delle garanzie che esse offrono in relazione al rischio dell'investimento in strumenti finanziari che viene effettuato dall'assicuratore con il denaro percepito a titolo di premio e versato dal contraente della polizza:

- polizze guaranteed unit linked, che garantiscono al beneficiario la restituzione dell'intero capitale versato all'assicuratore, prevedendo la possibilità di una maggiorazione anche minima;
- polizze partial guaranteed unit linked, che riconoscono al beneficiario una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati dal contraente;
- polizze unit linked pure, il cui effetto è che la prestazione dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante alla polizza al momento in cui si verifica l'evento (la morte o l'esistenza in vita) in relazione al quale la polizza è stipulata.

Ebbene, se una polizza rientra in una delle prime due categorie, significa che la natura assicurativa sussiste, in quanto l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, il rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell'evento assicurato (la morte o l'esistenza in vita), al beneficiario viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula della polizza, anche a prescindere dal valore dei sottostanti strumenti finanziari nei quali i premi sono stati investiti, che potrebbe essersi ridotto rispetto al valore dei premi versati o addirittura azzerato.

La natura assicurativa invece scema del tutto (e non si può qualificare quella fattispecie come contratto di assicurazione) se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato in quanto, in tal caso, nessun rischio demografico è assunto in capo all'assicuratore.